

Relazione sul Governo Societario

(Art. 6, comma 2, 4, 5 del D. Lgs. n. 175/2016)

Indice

Premessa

IL TUSP E LE ALTRE DISPOSIZIONI NORMATIVE

DEFINIZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE

II PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE

INDIVIDUAZIONE DEGLI INDICI/INDICATORI QUANTITATIVI E QUALITATIVI

- DETERMINAZIONE DELLE SOGLIE DI ALLARME
- DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E REPORTING

STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO

PREMESSA

L'articolo 6, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016 (di seguito "TUSP") fa obbligo alle società a controllo pubblico di predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e d'informarne l'Assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario, la quale viene predisposta annualmente dall'organo amministrativo della società, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicata nel registro delle imprese contestualmente al bilancio di esercizio.

Tale disciplina è funzionale a quanto previsto dall'art. 14, comma 2, del TUSP, il quale dispone che, laddove *"emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento"*. La mancata adozione di tali provvedimenti costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

Il presente documento illustra il Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale e fornisce gli esiti del monitoraggio delle aree di rischio individuate.

Il documento, nella sua organicità, intende valorizzare la propria finalità informativa per consentire:

- al socio unico di analizzare e valutare lo stato di salute di Lucca In-Tec e quindi, tra l'altro, la convenienza economico-finanziaria di tale modalità di gestione del servizio rispetto ad altre alternative possibili;
- al Presidente del CdA di assicurare la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali, il rispetto di legge regolamenti nonché dello statuto e delle procedure interne.

Si fa presente che la predisposizione del Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale non integra gli obblighi stabiliti dall'art. 2086 c.c. riferiti al monitoraggio, preventivo rispetto a quanto previsto dall'art. 6 del TUSP, di sintomi riconducibili alla crisi di impresa esso sebbene recepisca i risultati ottenuti con l'applicazione di strumenti predittivi in uso (piano economico finanziario).

IL TUSP E LE ALTRE DISPOSIZIONI NORMATIVE

Le disposizioni contenute negli articoli 6 e 14 del TUSP, riportate nella premessa al presente documento, devono essere analizzate anche con riferimento alle altre norme di legge che impongono analoghi obblighi di monitoraggio del rischio di crisi aziendale. Infatti, le informazioni sull'equilibrio economico-finanziario della società e sul relativo prevedibile andamento della gestione devono essere, tra loro, coerenti e devono consentire, complessivamente, un'analisi chiara ed univoca del livello di rischio che caratterizza la singola realtà societaria.

Innanzitutto, le disposizioni del TUSP si pongono in un rapporto di complementarietà con le disposizioni civilistiche. In tal senso, il TUSP ha dato concreto contenuto, con riferimento al profilo della prevenzione della crisi, all'obbligo dell'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2381, commi 3 e 5 c.c., di curare e valutare che gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili delle società siano adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa; obbligo all'interno del quale già si riteneva compreso quello di predisporre assetti organizzativi tali da consentire di monitorare in modo costante l'attività al fine di prevedere e gestire tempestivamente il sopravvenire di un "rischio crisi".

In questo senso il TUSP, come è avvenuto anche con altre fattispecie, ha anticipato e chiarito il senso di un accorto controllo. Infatti, l'art. 2086 c.c., come modificato dal decreto con cui è stato emanato il

Codice della crisi, si pone in linea di continuità con l'art. 6 del TUSP, disponendo al comma 2 che *"l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni de/l'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale"*.

Tale disposizione, pertanto, si aggiunge e completa la disciplina già presente nel codice civile con riferimento all'obbligo per l'organo amministrativo di:

- i) fornire ulteriori informazioni relativamente ai principali fattori di rischio che caratterizzano le dinamiche aziendali sia in Nota integrativa sia nella Relazione sulla gestione in cui sono descritti i principali rischi e incertezze cui la società è esposta (art. 2428, comma 1, c.c.);
- ii) redigere il Rendiconto finanziario, documento contabile funzionale all'analisi e al monitoraggio dei flussi di cassa aziendali (art. 2425-ter c.c.).

In linea di continuità e funzionalità reciproca con il TUSP e con la disciplina di diritto comune ad esso previgente, si pone il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza. Le due discipline, tuttavia, si distinguono per il fattore temporale in quanto le disposizioni contenute nell'articolo 6 del TUSP rilevano in una fase prodromica, con la finalità di favorire l'emersione di segnali di allerta di una potenziale crisi. Il menzionato Codice della crisi interviene, invece, in una fase successiva, quando la crisi è già in atto ovvero risulta molto probabile che possa insorgere. Tale differenza è di fondamentale importanza in quanto incide direttamente sulla determinazione delle soglie di allarme e di rilevanza degli indici e degli indicatori, sia quantitativi che qualitativi.

Dette soglie dovranno, infatti, essere attentamente determinate e costantemente monitorate affinché consentano di intercettare quelle situazioni di difficoltà che, se non venissero tempestivamente e idoneamente affrontate, potrebbero diventare rilevanti in base alle previsioni contenute nello stesso Codice.

DEFINIZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE

Il rischio di crisi aziendale può essere definito come la probabile manifestazione dello stato di difficoltà di un'impresa, non solo per il profilo economico-finanziario (inteso come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate), ma - più in generale - aziendale.

Il concetto di rischio va, pertanto, declinato, in senso ampio, arrivando ad interessare la struttura e l'organizzazione della realtà aziendale nel complesso, comprendendo anche profili non direttamente desumibili da indici contabili quali, ad esempio, quello normativo, ambientale.

La funzione di prevenzione della crisi, che l'organo amministrativo, come rilevato, è chiamato a svolgere è particolarmente significativa per le società a controllo pubblico, la cui attività è spesso incentrata sullo svolgimento di servizi generali e servizi di interesse economico generale ed è solitamente caratterizzata da un rilevante coinvolgimento di risorse pubbliche.

In tale contesto risulta quindi fondamentale implementare un sistema efficiente di risoluzione delle difficoltà, che permetta il contenimento delle esternalità negative derivanti da possibili inefficienze gestionali e garantisca il mantenimento della continuità aziendale, a vantaggio sia delle molteplici istanze di tutela che ruotano attorno a tali società che della collettività in generale.

Parte integrante di tale sistema sono anche gli eventuali rilievi sollevati dall'organo di controllo, di cui l'organo amministrativo deve dare evidenza nella Relazione sul governo societario descrivendo, altresì, le eventuali azioni risolutive intraprese.

II PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE

In linea generale, il Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale è funzionale a:

- i) monitorare costantemente lo stato di salute della società alla luce del principio di continuità aziendale;
- ii) anticipare l'emersione del rischio di crisi attraverso l'individuazione di strumenti in grado di intercettare i segnali premonitori di squilibri economico-finanziari (approccio "forward looking") e consentire all'organo gestorio di attivarsi con urgenza prima che la crisi diventi irreversibile (sistema di "early warning").

In questa ottica, l'organo amministrativo provvede con una specifica e adeguata attività di programmazione che privilegi un sistema di rilevazione basato non solo sull'analisi storica dei dati di bilancio ma anche, in una visione dinamica, su valutazioni prospettiche, elaborate sulla base della prevedibile evoluzione della realtà economica di riferimento, considerando l'eventualità che si manifestino eventi improvvisi, causa di importante discontinuità con i passati esercizi.

Al riguardo viene elaborato, approvato e aggiornato in corso d'anno a seguito di verifica e analisi degli scostamenti, un piano economico finanziario annuale.

A tale riguardo, si osserva come la crisi economica determinata dalla pandemia Covid-19 abbia, appunto, evidenziato la possibilità che un fattore esterno e, fino alla sua manifestazione, imprevedibile, possa causare una situazione di forte difficoltà, con ripercussioni immediate sulle dinamiche finanziarie ed economiche aziendali. L'adozione di strumenti flessibili, che consentano ad esempio l'analisi previsionale dei flussi di cassa aziendali, quali quelli in uso, costituisce per l'organo amministrativo della società una "bussola" per stimare il fabbisogno di liquidità sia nel breve che nel lungo periodo.

Il Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale è articolato nelle seguenti sezioni:

- Individuazione degli indici/indicatori quantitativi e qualitativi.
- Determinazione delle soglie di allarme.
- Descrizione dell'attività di monitoraggio e reporting.

INDIVIDUAZIONE DEGLI INDICI/INDICATORI QUANTITATIVI E QUALITATIVI

Il Programma deve permettere un'analisi unitaria dello "stato di salute" della società. Per raggiungere questo risultato l'organo amministrativo utilizza:

Indici di bilancio: sono costruiti prendendo come base di riferimento i dati contabili contenuti nei bilanci di esercizio e nelle situazioni infrannuali. Sono determinati, generalmente, come rapporto tra due grandezze e sono espressi in valore assoluto o percentuale. L'utilizzo degli indici per l'analisi dello stato di salute dell'azienda permette un'analisi accurata, offrendo, però, una visione retrospettiva che potrebbe non rispecchiare adeguatamente l'andamento della società e la sua solvibilità nel futuro prossimo.

Indicatori: sono congegnati sulla base di valutazioni prospettiche che riflettono un'attività di programmazione annuale, in modo tale che gli stessi assolvano ad una funzione predittiva. Rispetto ai tradizionali indici di bilancio, essi consentono, infatti, un'analisi generale e prospettica necessaria per monitorare l'andamento della gestione e prevenire situazioni di crisi e/o insolvenza anche solo potenziali. Detti indicatori si possono distinguere in quantitativi e qualitativi. Questi ultimi, a differenza dei primi, non sono basati su grandezze contabili e consentono di disporre di informazioni aggiuntive sulle tipologie di rischi, che, per loro natura, non possono essere rilevati e misurati con strumenti tradizionali.

Nella presente sezione si procede alla selezione degli strumenti di monitoraggio, intesi come l'insieme degli strumenti di indagine, sia quantitativi sia qualitativi, ritenuti più adeguati alla misurazione dei rischi. Si segnala che la scelta degli strumenti di analisi, di seguito elencati, è stata effettuata privilegiando quelli in grado di misurare con più accuratezza i rischi a cui la società risulta maggiormente esposta, consentendo una valutazione chiara dello stato di salute. A tal fine si sottolinea che nel presente documento sono recepiti alcuni indici/indicatori elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, e dallo schema di Relazione sul Governo Societario elaborato dal MEF su cui il presente documento si basa.

Indicatori e indici quantitativi di derivazione contabile.

Tali strumenti di analisi vengono elaborati facendo ricorso ai dati di bilancio e al piano economico-finanziario che rappresentano le colonne portanti del sistema di monitoraggio delle dinamiche aziendali da cui la presente relazione, e in generale tutta l'attività volta a permettere l'emersione tempestiva di eventuali sintomi di crisi aziendale, trae origine.

L'azienda ha ritenuto opportuno valutare quali indicatori patrimoniali-finanziari e di redditività di derivazione contabile quelli indicati nelle seguenti tabelle:

Indicatori patrimoniali - finanziari di derivazione contabile

Analisi per indicatori/indici di derivazione contabile	
Patrimoniali - Finanziari	
Patrimonio netto	Indicatore del livello di patrimonializzazione della società, può essere ricavato direttamente dallo stato patrimoniale ovvero calcolato in chiave prospettica.
Debt Service Coverage Ratio* ¹	Indicatore di tipo prospettico che serve per verificare la capacità dell'azienda di generare risorse finanziarie e valutare la sostenibilità del livello di indebitamento.

	2023	2022	2021
Patrimonio netto complessivo	13.408.444	13.407.119	13.441.773

Calcolo del Debt Service Coverage Ratio	
Calcolo DSCR da BILANCIO PREVISIONALE	
Numeratore DSCR	
REDDITO NETTO (Utile/Perdita)	1.325
+ Accantonamenti	7.115
+ Ammortamenti e svalutazioni	165.347
= Cash Flow Lordo	173.787
- Dividendi deliberati	-
= Cash Flow Netto	173.787
Denominatore DSCR	
Flusso di rimborso della quota capitale dei finanziamenti	--
+ Flusso fornitori scaduti patologicamente	--
= Debito non operativo	--
Indice DSCR calcolato (Cash Flow Netto / Debito non operativo)	+inf.

Premesso che le disponibilità liquide al 31/12/2023 sono di gran lunga superiori all'ammontare dei debiti esigibili entro l'esercizio 2023 si è ritenuto, anche in considerazione delle dimensioni aziendali e delle indicazioni fornite dal CNDCEC, utilizzare il metodo semplificato per il calcolo del DSCR ovvero ricorrendo alle sole grandezze del Conto Economico (ex art. 2381 co. 5 c.c., art. 2086 c.c. e OIC9).

L'indice DSCR così calcolato è tendente all'infinito (ovvero maggiore di 1) e pertanto non genera allerta.

Indicatori di redditività di derivazione contabile

Analisi per indicatori/indici di derivazione contabile	
Redditività	
Risultati di esercizio nel triennio	I precedenti esercizi (2021 e 2020) vedono il bilancio chiusi in sostanziale pareggio La perdita dell'ultimo bilancio (2022) trova ampia copertura nelle riserve di Patrimonio Netto della società e pertanto viene riportata a nuovo esercizio. L'esercizio 2023 si è chiuso in pareggio.

	2023	2022	2021
Utile (perdita) d'esercizio	1.325	(34.656)	256

Indicatori di tipo qualitativo ricavati in via extra-contabile

La valutazione degli aspetti qualitativi, non risultanti dalla contabilità, integra l'analisi per indici sopra riportata e consente di disporre di informazioni aggiuntive sulle tipologie di rischi, che, per loro natura, non possono essere rilevati e misurati con strumenti tradizionali.

Tali fattori sono stati valutati in funzione del tipo di attività svolta dalla società e delle dimensioni della stessa.

Individuate le aree di rischio rilevanti per la società e i rischi specifici caratterizzanti ciascuna di esse, l'Organo Amministrativo ha valutato la probabilità di manifestazione del rischio, le possibili conseguenze e individuato, nel caso l'esposizione non sia bassa, le strategie di gestione per ciascuna tipologia di rischio.

Di seguito vengono descritti i rischi che potrebbero essere considerati al fine di individuare situazioni di difficoltà, anche solo potenziali, tali da pregiudicare nell'immediato ovvero in un ragionevole arco di tempo, la continuità aziendale.

Tali rischi di tipo qualitativo sono distinti tra:

1 - quelli la cui misurazione si basa sulla percezione "prospettica" degli amministratori che attribuiscono un valore al livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)

2 - quelli per i quali il livello di rischiosità viene indagato, dall'Organo Amministrativo, attraverso l'accertamento della sussistenza nei fatti aziendali, di condizioni oggettive registrate a consuntivo (**SI/NO**). Questi ultimi sono misurati attraverso la verifica della sussistenza di situazioni oggettive di *alert* al cui accadimento vengono fornite indicazioni descrittive sul relativo superamento.

Si riportano le tipologie di rischi di tipo qualitativo prese in esame.

A - RISCHI STRATEGICI	
Si tratta di rischi di origine esterna o interna, derivanti da manifestazione di eventi che possono minacciare la posizione competitiva dell'impresa, condizionando il grado di successo delle strategie aziendali.	
Principali tipologie	
Rischio politico	Legato alla manifestazione di situazioni o eventi di natura politica che possono influenzare, negativamente, l'operatività dell'impresa.
Rischio legislativo	Legato alla necessità di monitorare costantemente l'evoluzione normativa al fine di adeguare e aggiornare l'operatività aziendale e le regole di esecuzione delle varie attività.
Rischio ambientale	Connesso alla probabilità che si verifichino eventi incontrollabili (es. eventi catastrofici, idrogeologici, sismici), non garantiti da polizze assicurative, che possono comportare conseguenze economiche rilevanti, danni temporanei e/o permanenti alle strutture aziendali.
Rischio di errata programmazione, pianificazione e ricognizione delle opportunità strategiche	Legato alla definizione di obiettivi aziendali inadeguati, non realizzabili, incoerenti che possono avere ripercussioni sulle dinamiche finanziarie/economiche dell'impresa.
Rischio di errata gestione degli investimenti e del patrimonio	Rischio legato ad una inefficiente/inefficace gestione del patrimonio aziendale ovvero all'assunzione di decisioni di investimento che determinano una riduzione della redditività aziendale.

B - RISCHI DI PROCESSO	
Si tratta di rischi che riguardano l'operatività tipica dell'impresa, riconducibili alla manifestazione di eventi che possono pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, e la qualità dei servizi erogati.	
Sono ricompresi in questa categoria anche i rischi di <i>compliance</i> intesi come rischi inerenti alla mancata conformità alle normative vigenti, nonché a disposizioni e regolamenti della Camera di Commercio Toscana Nord-ovest e di Lucca In-Tec stessa.	
Principali tipologie:	
Rischio di normativa (comunitaria, nazionale e locale)	Che il mancato rispetto delle normative in vigore esponga la società a contenziosi, sanzioni e danni di immagine ovvero che modifiche di leggi o regolamenti influenzino in modo significativo l'attività di impresa.
Rischio legato a disposizioni interne	Legato alla possibilità che vengano assunte decisioni o azioni contrarie a quanto previsto da disposizioni interne della società stessa.
Rischio legato alla contrattualistica	Connesso alla possibilità che vengano commesse irregolarità nella gestione dei contratti.
Rischio in materia di Ambiente, salute e sicurezza	Che il mancato rispetto della normativa da applicarsi sul luogo di lavoro in tema di ambiente, salute e sicurezza comporti danni economici e reputazionali per l'impresa.
Rischio in materia di Privacy	Possibilità che si agisca nel mancato rispetto della normativa sulla Privacy.

C - RISCHI DI INFORMATION TECHNOLOGY (IT)	
Includono i rischi correlati al corretto trattamento e alla protezione dell'integrità, della disponibilità, della confidenzialità dell'informazione automatizzata e delle risorse usate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione.	
Principali tipologie:	
Rischio in merito all'integrità e alla sicurezza dei dati	Che il sistema informativo aziendale presenti livelli di vulnerabilità (alterazione, manipolazione, perdita dati) tali da inficiare la completezza, l'affidabilità, la riservatezza delle informazioni o l'operatività aziendale.
Rischio in merito alla disponibilità dei sistemi informativi	Che si determini un'interruzione della normale operatività dell'impresa causata dall'indisponibilità/inaccessibilità dei sistemi informativi.
Rischio legato all'infrastruttura e progetti IT	Legato alla possibilità che l'infrastruttura IT (organizzazione, processi e sistemi) o la struttura organizzativa dell'IT (funzionale e dimensionale) non siano adeguate alle esigenze dell'impresa e non riescano a supportare, adeguatamente, l'operatività aziendale.

D - RISCHI FINANZIARI

I rischi finanziari sono principalmente correlati alla gestione e al monitoraggio dei flussi necessari per lo svolgimento dell'attività aziendale.

Principali tipologie:

Rischio legato all'accesso alle fonti di finanziamento delle attività/al mancato rinnovo o di rimborso dei prestiti

Correlato all'incapacità di accedere a capitali di rischio e/o di credito per il finanziamento delle attività aziendali (ad esempio a causa di un inadeguato processo di pianificazione e monitoraggio dei flussi).

Rientra in questa categoria anche il rischio che non vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso dei prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza.

E - RISCHIO DI CRISI FINANZIARIA

I rischi di crisi finanziaria sono principalmente correlati alla capacità di far fronte alle obbligazioni con la liquidità aziendale e sotto il profilo "qualitativo" possono essere più consistenti quando si verificano determinate circostanze nella gestione. Tali rischi sono misurati attraverso la verifica della sussistenza di situazioni oggettive di alert al cui verificarsi vengono fornite indicazioni descrittive sul relativo superamento.

Indici di derivazione EXTRA contabile	
Indice	Misurazione indice
Debito vs fornitori scaduti maggiore del 10% rispetto alla media del triennio precedente	<u>NO</u>
Richiesta di piani di rientro ai fornitori o azioni esecutive subite per il recupero del credito.	<u>NO</u>
Mancato pagamento di imposte alla scadenza	<u>NO</u>
Mancato pagamento di contributi previdenziali alla scadenza o DURC negativo	<u>NO</u>
Sconfinamenti segnalati in Centrale Rischi	<u>NO</u>
Ricorso a finanziamenti straordinari per consolidamento dell'indebitamento a breve in assenza di precisi piani finanziari	<u>NO</u>
Mancato pagamento di rate di finanziamenti a ML termine	<u>NO</u>
Mancato rispetto di clausole contrattuali commerciali (anche da parte dei soci) che comportano addebiti significativi a carico dell'impresa	<u>NO</u>
Perdita (senza sostituzione) di figure chiave con responsabilità strategiche	<u>NO</u>
Significative difficoltà negli approvvigionamenti di beni e servizi	<u>NO</u>

DETERMINAZIONE DELLE SOGLIE DI ALLARME

Le soglie di allarme rappresentano i valori limite che sono assegnati agli indici e agli indicatori scelti per valutare il livello di rischio aziendale. Sono determinate nel Programma e fissate ad un livello tale da permettere di intercettare situazione di difficoltà, anche solo potenziali, per le quali si reputi necessario un intervento immediato ed efficace da parte dell'Organo Amministrativo.

L'Organo Amministrativo provvede a fornire dettagli sulle azioni correttive da porre in essere nel caso in cui i singoli indici evidenzino un livello di esposizione ai rischi non contenuta entro le soglie di allarme.

L'Organo Amministrativo provvede inoltre ad un monitoraggio costante delle soglie di allarme per testarne la significatività (intesa come capacità di intercettare situazione di difficoltà aziendali), con la conseguente riparametrazione nel caso in cui le stesse non fossero ritenute più adeguate. L'Organo Amministrativo della società provvede altresì a motivare dette, eventuali, riparametrazioni nella Relazione sul governo societario.

Tabella delle soglie di allarme

Indici e indicatori quantitativi

Indice/indicatore	Soglia di allarme
Patrimonio netto	P.N. al di sotto del minimo del capitale sociale
Debt Service Coverage Ratio	Risultato + inf.
Risultati di esercizio nel triennio	Perdite di due esercizi su tre

Indici e indicatori qualitativi

- Risultato di *alert*: ogni valutazione da "MEDIO" a "ALTO".
- Risultato di *alert* per rischio di crisi: ogni risposta "SI"

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E REPORTING

L'attività di monitoraggio rappresenta il momento in cui, attraverso l'applicazione degli strumenti di indagine definiti nel Programma, viene misurato il rischio di crisi aziendale, con il fine di intercettare con adeguato anticipo e in un'ottica di *"early warning"*, i segnali di difficoltà.

Nei casi in cui, a seguito dell'attività di monitoraggio, si dovessero riscontrare segnali di crisi, gli amministratori sono chiamati ad attivare, senza indugio, le procedure previste dall'art. 14, comma 2, del TUSP.

In tale ottica l'attività di monitoraggio viene svolta con periodicità semestrale e i relativi esiti sono riportati in un'apposita relazione (Relazione sul monitoraggio) che è parte integrante della Relazione sul governo societario (per la situazione al 31.12.n) o del report semestrale (per la situazione al 30.06.n).

Lucca In-Tec ha evidenziato tali situazioni all'interno del Piano Operativo che l'Amministratore Unico ha provveduto ad illustrare all'Assemblea nel corso degli incontri di giugno e di dicembre.

La verifica dell'efficacia del sistema di monitoraggio ha avuto esito positivo, in termini di:

- capacità di rispecchiare in maniera adeguata e attuale i principali rischi cui la società risulta è esposta;
- adeguatezza degli indicatori e degli indici predeterminati; significatività delle soglie di allarme.

Non vi sono stati, infatti, enormi cambiamenti del contesto economico-aziendale che abbiano comportato variazioni dei fattori di rischio e abbiano reso necessario un intervento da parte dell'Organo Amministrativo, volto alla sostituzione e/o integrazione degli strumenti di rilevazioni adottati e/o alla riparametrazione delle soglie di allarme.

I risultati dell'attività di monitoraggio sono contenuti nel report che segue.

Indici e indicatori quantitativi

Indice/indicatore	RISULTATO	ALERT
Patrimonio netto	P.N. > del minimo del capitale sociale	NO
Debt Service Coverage Ratio	Risultato > 1	NO
Risultati di esercizio nel triennio	Perdite di due esercizi su tre: NO	NO

Indici e indicatori qualitativi

MATRICE DEI RISCHI				
Rischi strategici	Rischi di processo	Rischi di Information Technology (IT)	Rischi finanziari	Rischio di crisi finanziaria
Classe di Rischio				
Rischio politico	Rischio di normativa	Rischio in merito all'integrità e alla sicurezza dei dati	Rischio legato all'accesso alle fonti di finanziamento delle attività/al mancato rinnovo o di rimborso dei prestiti	Debito vs fornitori scaduti maggiore del 10% rispetto alla media del triennio precedente
Rischio economico-finanziario	Rischio legato a disposizioni interne	Rischio in merito alla disponibilità dei sistemi informativi		Richiesta di piani di rientro ai fornitori o azioni esecutive subite per il recupero del credito.
Rischio legislativo	Rischio legato alla contrattualistica	Rischio legato all'infrastruttura e progetti IT		Mancato pagamento di imposte alla scadenza
Rischio ambientale	Rischio in materia di ambiente, salute e sicurezza			Mancato pagamento di contributi previdenziali alla scadenza o DURC negativo
Rischio di errata programmazione, pianificazione e ricognizione delle opportunità strategiche	Rischio in materia di Privacy			Sconfinamenti segnalati in Centrale Rischi
Rischio di errata gestione degli investimenti e del patrimonio	Significative difficoltà negli approvvigionamenti di beni e servizi			Ricorso a finanziamenti straordinari per consolidamento dell'indebitamento a breve in assenza di precisi piani finanziari
Perdita (senza sostituzione) di figure chiave con responsabilità strategiche				Mancato pagamento di rate di finanziamenti a ML termine
				Mancato rispetto di clausole contrattuali commerciali (anche da parte dei soci) che comportano addebiti significativi a carico dell'impresa

La presentazione sotto riportata fornisce evidenza del processo di valutazione del rischio basata sugli indicatori in esame sopra illustrati.

PROCESSO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Area di Rischio	Classe di Rischio	Definizione della tipologia di eventi	Propensione al Rischio	Strategia Aziendale
STRATEGICA	Rischio politico	Rischio legato alla manifestazione di situazioni o eventi di natura politica che possono influenzare, negativamente, l'operatività dell'impresa.	BASSA	Attraverso la struttura di controllo interno la Società monitora gli eventi e la loro influenza sull'operatività aziendale e nel caso implementa strategie e/o piani operativi tendenti a ripristinare l'equilibrio economico finanziario.
	Rischio legislativo	Rischio legato alla necessità di monitorare costantemente l'evoluzione normativa al fine di adeguare e aggiornare l'operatività aziendale e le regole di esecuzione delle varie attività	BASSA	Ricorso a professionisti esterni qualificati, formazione in tutti gli ambiti a rischio più rilevante.
	Rischio ambientale	Rischio connesso alla probabilità che si verifichino eventi incontrollabili (e.s. eventi catastrofici, idrogeologici, sismici), non garantiti da polizze assicurative, che possono comportare conseguenze economiche rilevanti, danni temporanei e/o permanenti alle strutture aziendali.	BASSA	Manutenzione degli edifici programmata.
	Rischio di errata programmazione, pianificazione e ricognizione delle opportunità strategiche	Rischio legato alla definizione di obiettivi aziendali inadeguati, non realizzabili, incoerenti che possono avere ripercussioni sulle dinamiche finanziarie/economiche dell'impresa	BASSA	La Società è assoggettata al controllo ed al coordinamento della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest ai cui strumenti di pianificazione e monitoraggio fa riferimento

Area di Rischio	Classe di Rischio	Definizione della tipologia di eventi	Propensione al Rischio	Strategia Aziendale
DI PROCESSO	Rischio di normativa (comunitaria, nazionale e locale)	Rischio che il mancato rispetto delle normative in vigore esponga la società a contenziosi, sanzioni e danni di immagine ovvero che modifiche di leggi o regolamenti influenzino in modo significativo l'attività di impresa.	BASSA	Attuare le indicazioni di cui al Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza che dal 13 giugno 2023 fa parte del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest: socio unico della società che esercita anche la direzione, il coordinamento, la pianificazione ed il monitoraggio delle attività
	Rischio legato a disposizioni interne	Rischio legato alla possibilità che vengano assunte decisioni o azioni contrarie a quanto previsto da disposizioni interne della società stessa	BASSA	Presenza di strumenti di controllo interno quali: Revisore Unico, RPCT
	Rischio legato alla contrattualistica	Rischio connesso alla possibilità che vengano commesse irregolarità nella gestione dei contratti.	BASSA	Presenza di RUP e di strumenti di controllo interno quali Revisore dei conti, RPCT
	Rischio in materia di Ambiente, salute e sicurezza	Rischio che il mancato rispetto della normativa da applicarsi sul luogo di lavoro in tema di ambiente, salute e sicurezza comporti danni economici e reputazionali per l'impresa.	BASSA	Ricorso a RSPP esterno e consulente in materia di SSLL, procedure condivise con il medico del lavoro e in casi eccezionali (es COVID) adozioni di protocolli speciali e task force per monitoraggio e controllo
	Rischio in materia di Privacy	Possibilità che si agisca nel mancato rispetto della normativa sulla Privacy.	BASSA	Supporto del servizio competente del socio unico.

Area di Rischio	Classe di Rischio	Definizione della tipologia di eventi	Propensione al Rischio	Strategia Aziendale
RISCHI DI INFORMATION TECHNOLOGY (IT)	Rischio in merito all'integrità e alla sicurezza dei dati	Rischio che il sistema informativo aziendale presenti livelli di vulnerabilità (manipolazione e/o perdita dei dati) tali da inficiare la completezza, l'affidabilità, la riservatezza delle informazioni e, più in generale, l'operatività aziendale	BASSA	Gestire, anche con l'ausilio di terzi incaricati, il sistema informativo utilizzando applicativi specifici e testandone continuamente l'affidabilità.
	Rischio in merito alla disponibilità dei sistemi informativi:	Rischio che si determinino interruzioni della normale operatività dell'impresa causata dall'indisponibilità/inaccessibilità dei sistemi informativi.	BASSA	Avvalersi di assistenza software qualificata. In ogni caso per i servizi resi dall'azienda un'interruzione momentanea non causerebbe effetti particolarmente rilevanti. I dati sono prevalentemente salvati in rete o in cloud ed esistono back up giornalieri.
	Rischio legato all'infrastruttura e progetti IT	Rischio legato alla possibilità che l'infrastruttura IT (organizzazione, processi e sistemi) o la struttura organizzativa dell'IT (funzionale e dimensionale) non siano adeguate alle dimensioni e/o alle esigenze dell'impresa e non riescano a supportare, adeguatamente, l'operatività aziendale.	BASSA	La scelta di sistemi IT infrastrutturali avviene previa adeguata programmazione e valutazione, con il supporto di aziende affidabili.

Area di Rischio	Classe di Rischio	Definizione della tipologia di eventi	Propensione al Rischio	Strategia Aziendale
FINANZIARIA	Rischio connesso alle operazioni di finanziamento della società e agli investimenti diretti	Rischio connesso alla capacità di gestire e monitorare le fatturazioni emesse e la loro copertura necessarie per lo svolgimento delle attività pianificate e per il raggiungimento degli obiettivi previsti.	BASSA	Monitorare il cash flow attraverso strumenti di pianificazione finanziaria e di prevenzione del rischio di crisi d'impresa e il loro monitoraggio.

Area di Rischio	Classe di Rischio	SI/NO	STRATEGIA AZIENDALE (solo se "SI" ovvero in caso di alert)
CRISI FINANZIARIA	Debito vs fornitori scaduti maggiore del 10% rispetto alla media del triennio precedente	NO	N/A
	Richiesta di piani di rientro ai fornitori o azioni esecutive subite per il recupero del credito.	NO	N/A
	Mancato pagamento di imposte alla scadenza	NO	N/A
	Mancato pagamento di contributi previdenziali alla scadenza o DURC negativo	NO	N/A
	Sconfinamenti segnalati in Centrale Rischi	NO	N/A
	Ricorso a finanziamenti straordinari per consolidamento dell'indebitamento a breve in assenza di precisi piani finanziari	NO	N/A
	Mancato pagamento di rate di finanziamenti a ML termine	NO	N/A
	Mancato rispetto di clausole contrattuali commerciali che comportano addebiti significativi a carico dell'impresa	NO	N/A
	Perdita (senza sostituzione) di figure chiave con responsabilità strategiche	NO	N/A
	Significative difficoltà negli approvvigionamenti di beni e servizi	NO	N/A

STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016: "Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà

industriale o intellettuale;

- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*
- c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*
- d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea”.*

In base al co. 4: *“Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio”.*

In base al co. 5: *“Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4”.*

Inoltre ai sensi dell'art. 19 co. 5 del D.lgs. n. 175/16: *“Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo/o 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale”.*

In ottemperanza al co. 6, a loro volta: *“Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello”.*

Nell'ambito degli strumenti integrativi di governo societario la società con la presente relazione fornisce altresì i dettagli dell'attività di monitoraggio sul livello di raggiungimento di obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, assegnati dal socio pubblico.

Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario:

Riferimenti normativi	Oggetto	Strumenti adottati	Motivi della mancata integrazione
Art. 6 comma 3 lett. A)	Regolamenti interni	La Società ha adottato - Regolamento trattamento delle trasferte e dei rimborsi spese amministratori - Regolamento acquisizione beni e servizi e lavori in economia – salvo le integrazioni introdotte dal D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii - Regolamento del servizio di cassa economale - Regolamento ricerca, selezione e assunzione del personale	
Art. 6 comma 3 lett. B)	Ufficio di controllo		La Società, in considerazione delle dimensioni della struttura organizzativa e dell'attività svolta, non ha ritenuto di dotarsi di un Ufficio di controllo
Art. 6 comma 3 lett. C)	Codice di condotta	La Società si avvale delle indicazioni inserite nel Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza che dal 13 giugno 2023 fa parte del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.)	Il modello di gestione 231 è attualmente in elaborazione. Non era stato ancora realizzato in considerazione delle dimensioni della struttura

		della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest	organizzativa della società
Art. 6 comma 3 lett. D)	Programmi di responsabilità sociale		Non si ritiene necessario adottare ulteriori strumenti integrativi

La Società, in base all'art 19 commi 5 e 6 esegue il monitoraggio circa il raggiungimento obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, assegnati dalla Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest e lo relaziona semestralmente allo stesso.

Per quello che concerne il 2022 sono da rilevare:

Obbiettivi

La società ha adempiuto alle indicazioni nel limite delle proprie dotazioni organiche disponibili, assolvendo in particolare tutti gli obblighi di legge in tema di appalti e di personale.

Per quello che concerne gli obbiettivi di Lucca In-Tec si veda la tabella di cui sotto:

Norma di riferimento	Obbiettivi	Livello di raggiungimento
Art 19 commi 5 e 6	Approvazione del budget e successiva trasmissione	Inviato alla Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest semestralmente come richiesto.
	Rendicontazione degli obiettivi assegnati dalla CCIAA TNO attraverso l'aggiornamento semestrale del Piano Operativo con previsione di fatturato > 1.000.000 euro	Rendicontati semestralmente nel corso dell'anno. Nel 2022 il fatturato di LI, dopo la pandemia, sta di nuovo crescendo ed ha sfiorato il milione raggiungendo, di fatto, l'obiettivo fissato.
	Mantenimento dell'efficientamento delle informazioni fornite attraverso la nota integrativa con declinazione al suo interno delle componenti attive e passive di bilancio per centro di costo	100%
	Valutazione dei servizi offerti all'utenza	La Società ha portato avanti il monitoraggio annuale e ha riscontrato il positivo livello di utilizzo degli spazi all'interno delle strutture in gestione (in particolare Polo 2 e MuSA)
Art. 19 comma 7	Pubblicazione dei provvedimenti e degli affidamenti di cui ai commi 5 e 6 sul sito internet istituzionale della società	https://www.luccaintec.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/ https://www.luccaintec.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/

Conclusioni

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere

Lucca, 18/04/2024

Il Presidente
Marco Magnani